

tronici di consumo e utilizzati nel settore delle telecomunicazioni. Nonostante alcune differenze secondarie relative a dimensioni, durata, voltaggio o design, i diversi tipi di condensatori hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e costituiscono un'unica categoria di prodotti.

(ii) Prodotto simile

- (9) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha esaminato se i condensatori originari della Corea e di Taiwan potessero essere considerati simili a quelli fabbricati e venduti nella Comunità.

In base alle informazioni disponibili è stato accertato che i diversi tipi di condensatori originari di Taiwan e della Corea sono simili a quelli prodotti e venduti nella Comunità. Inoltre, prendendo in esame i singoli tipi, i condensatori sono sostanzialmente simili sotto tutti gli aspetti a quelli dell'industria comunitaria ricorrente, dato che di norma sono fabbricati secondo standard industriali.

- (10) La Commissione conclude quindi che tutti i condensatori oggetto dell'inchiesta e corrispondenti alla definizione di cui al considerando 7, fabbricati e venduti nella Comunità, in Corea e Taiwan devono essere considerati prodotti simili.

C. DUMPING

1. Valore normale

1.1. Corea

- (11) In mancanza di qualsiasi informazione da parte dei produttori coreani sui prezzi e sui costi sul mercato interno, il valore normale è stato determinato in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. A questo proposito si è ritenuto che gli elementi più attendibili fossero quelli contenuti nella denuncia.

- (12) La denuncia aveva stabilito il valore normale in base al valore costruito di un tipo di condensatore rappresentativo, scelto tra quelli più venduti sul mercato comunitario, senza tuttavia aggiungere un margine di profitto. Ai fini della determinazione provvisoria, il valore normale è stato calcolato in funzione del suddetto valore costruito, al quale è stato aggiunto un margine di profitto del 10 % proposto dal ricorrente. Tale margine di profitto era considerato il più appropriato per questo tipo di prodotto sul mercato coreano.

1.2. Taiwan

- (13) Una delle due società di Taiwan che hanno risposto al questionario della Commissione è un produttore ed esportatore, mentre l'altra è una società commerciale. Dato che può normalmente acquistare i prodotti da qualsiasi fornitore e cambiare la fonte di approvvigionamento ogniqualvolta lo ritenga opportuno, una società commerciale non

può essere trattata allo stesso modo di un produttore. Di norma, quindi, non sono stabiliti margini di dumping individuali, né sono istituiti dazi nei confronti degli esportatori che non fabbricano il prodotto. È stato quindi calcolato un margine di dumping individuale unicamente per il produttore ed esportatore che ha collaborato, la società Kaimei Electronic Corp.

- (14) A titolo provvisorio il valore normale è stato stabilito in base al prezzo effettivamente pagato nel corso di normali operazioni commerciali per le vendite sul mercato interno dei modelli corrispondenti alla definizione di prodotto simile. Sono state prese in considerazione le vendite realizzate in quantitativi sufficienti ai fini di un equo confronto.

- (15) Per i modelli che sono stati esportati, ma che non sono stati venduti sul mercato interno oppure che sono stati venduti in perdita, è stato calcolato il valore costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il valore costruito è stato stabilito in base al costo di produzione del modello preso in considerazione, al quale sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dalla società per le vendite del prodotto in questione sul mercato interno e un margine di profitto corrispondente alla media dei profitti realizzati sulle vendite remunerative sul mercato interno.

2. Prezzo all'esportazione

2.1. Corea

- (16) In mancanza di qualsiasi informazione da parte dei produttori ed esportatori coreani, il prezzo all'esportazione, come il valore normale, è stato stabilito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 in base agli elementi disponibili, nella fattispecie il prezzo all'esportazione di un modello rappresentativo indicato nella denuncia. Le informazioni fornite dall'Eurostat non sono state considerate appropriate, poiché il prodotto in esame rientra in un codice della nomenclatura combinata che comprende altri condensatori elettrolitici all'alluminio. Non sarebbe stato quindi possibile distinguere tra i prezzi dei modelli dei condensatori oggetto del presente procedimento e quelli di altri modelli.

2.2. Taiwan

- (17) Le vendite all'esportazione sono state effettuate ad acquirenti comunitari indipendenti. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti a titolo provvisorio in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione nella Comunità.

3. Confronto

3.1. Corea

- (18) Il valore normale costruito, stabilito con il metodo esposto nel considerando 12, è stato confrontato a livello franco-fabbrica con il prezzo all'esportazione di cui al considerando 16.